

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 1° luglio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 23 aprile 2021.

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022. Autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad assumere unità di personale per l'anno 2020 (cessazioni anno 2019) e l'anno 2021 (cessazioni anno 2020). (21A03858) ..... Pag. 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 giugno 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni del 30 giugno 2021. (21A03992) ..... Pag. 5

#### Ministero dell'università e della ricerca


DECRETO 24 maggio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «HOTMIC» nell'ambito del bando «JPI Oceans 2018». (Decreto n. 1207/2021). (21A03860) ..... Pag. 9

#### Ministero della salute

DECRETO 30 giugno 2021.

Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Cromo. (21A04013) ..... Pag. 13



Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 1954

AVVERTENZA:

Il decreto e relativi allegati, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>

21A03860

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 giugno 2021.

**Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Cromo.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la direttiva 98/83/CE del consiglio del 3 novembre 1998, e successive modifiche e integrazioni, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il Cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l per il Cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;

Visto il parere del consiglio superiore di sanità espresso in data 14 luglio 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2017, con cui è stato fissato un valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10 µg/l;

Visti i decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 luglio 2017, 31 dicembre 2018, 14 febbraio 2020, 24 luglio 2020, con i quali sono state disposte successive proroghe dell'entrata in vigore del sopraindicato decreto 14 novembre 2016, di cui l'ultima proroga è stata disposta con decreto del 7 gennaio 2021 che ne ha prorogato l'entrata in vigore al 30 giugno 2021;

Visto il parere del consiglio superiore di sanità del 19 dicembre 2019, che ha ritenuto «di essenziale rilevanza il più recente rapporto di valutazione di rischio dell'OMS «Chromium in Drinking water, Draft background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality», anticipato in bozza nel settembre 2019 (consultazione pubblica esperita al 6 novembre 2019), in cui - ritirando il carattere «provvisorio» della precedente valutazione - viene definito un valore guida *health-based* per il Cromo (totale) pari a 50 µg/l riferito sia a effetti di cancerogenesi (associabili a cromo esavalente) che non (associabili a cromo tri- ed esavalente), assumendo una modalità di azione non lineare rispetto agli effetti critici di iperplasia nell'intestino tenue, evento precursore dello sviluppo del tumore»;

Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, che prevede, sulla base del principio di precauzione, l'adozione di un valore di parametro per il Cromo totale (incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente) di 25 µg/l, da soddisfarsi al più tardi entro il 12 gennaio 2036, e stabilisce il valore di parametro di 50 µg/l fino a tale data;

Visto il rapporto OMS di aggiornamento della valutazione del rischio per il cromo «Chromium in drinking-water - Background document for development of WHO Guidelines for drinking-water quality (ref. WHO/HEP/ECH/WSH/2020.3)», pubblicato ufficialmente dall'Organizzazione sul proprio portale a dicembre 2020, nel quale l'OMS - finalizzando a conclusione della consultazione pubblica il rapporto in precedenza emesso sotto forma di bozza - conclude che, sulla base di dati recenti e di elevata qualità sul Cromo trivalente ed esavalente, il valore guida di 50 µg/l per il Cromo totale nelle acque potabili è considerato adeguatamente protettivo per la salute e mantenuto, anche rispetto all'esposizione nella forma di Cr(VI), con la rimozione dello stato «provvisorio» precedentemente assegnato;

Vista la nota prot. n. 12539 del 29 marzo 2021, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della salute propone di modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, Parametri Chimici, alla voce «Cromo», da 50 µg/l a 25 µg/l, con l'adozione di un valore unico di parametro per il Cromo totale (incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente) in conformità alla citata direttiva e al sopraindicato rapporto OMS, e contestualmente di abrogare il suindicato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2016;

Visto il parere favorevole espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota prot. n. 16957 del 3 maggio 2021;



Visto l'assenso in sede tecnica della Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua del Ministero della transizione ecologica, espresso con nota prot. 57912 del 31 maggio 2021;

Considerato che, nell'ottica di perseguire la massima tutela per la salute umana e in ossequio al principio di precauzione, è appropriato anticipare al 12 gennaio 2026 l'entrata in vigore nel territorio nazionale del valore di parametro del Cromo di 25 µg/l, previsto dalla citata direttiva, rispetto al termine del 12 gennaio 2036, in essa stabilito;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto legislativo  
2 febbraio 2001, n. 31*

1. Il parametro Cromo di cui all'allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è modificato come segue:

Cromo	25	µg/l	Nota 12
-------	----	------	---------

2. All'allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo la nota 11 è inserita la seguente:

Nota 12	<p>Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>d)</i>, questo valore deve essere soddisfatto entro il 12 gennaio 2026. Il valore di parametro del cromo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e l'11 gennaio 2026 è pari a 50 µg/l.</p> <p>Le Regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano durante il suddetto periodo di transizione, per conformarsi al nuovo valore di parametro.</p> <p>Nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata e l'origine non è geogenica.</p>
------------	---

Art. 2.

1. Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2016 è abrogato.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2021

*Il Ministro della salute*  
SPERANZA

*Il Ministro*  
*della transizione ecologica*  
CINGOLANI

*Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2021*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2032*

21A04013

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 maggio 2021.

**Individuazione degli *Standard Value* relativi alle produzioni vegetali, incluse le uve da vino DOP e IGP, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2021.**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;





05 LUG. 2021

PROT. N. 3195

# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

**OGGETTO: Ulteriori disposizioni in merito ai laboratori e metodi di controllo per le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.lgs. 31/2001 e s.m.i., come modificato dal DM 14/6/2017.**


Si fa seguito alla Circolare del Ministero della salute del 27 maggio 2019, prot. DGPRES 0015762, *relativa all'applicazione di disposizioni in merito ai laboratori e metodi di controllo per le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.lgs. 31/2001 e s.m.i., come modificato dal DM 14.06.2017. (Allegato 1)*

La precedente Circolare, al fine di supportare il percorso per l'accreditamento delle prove e assicurare la qualità dei dati dei controlli di cui al D.lgs. 31/2001, ha indicato un processo di accreditamento graduale e sostenibile per i laboratori per un periodo transitorio di 24 mesi, definendo i requisiti minimi in base ai quali l'accreditamento da parte dei laboratori stessi di almeno un metodo per uno specifico gruppo di prove era ritenuto adeguato a garantirne la competenza tecnica ad eseguire altre prove comprese nello stesso gruppo.

In tale contesto, nel prendere atto dei sostanziali progressi avvenuti nel processo di accreditamento dei laboratori dei controlli esterni e interni, ma anche delle criticità logistiche e funzionali dovute alla crisi pandemica da Covid-19 ancora in atto e ravvisabili come eventi oggettivi ed ostativi al completamento dell'intero processo, si ritiene appropriato concedere un'ulteriore **proroga di 12 mesi** rispetto alla scadenza del periodo transitorio precedentemente indicato nella richiamata Circolare del 27 maggio 2019, confermandone le prescrizioni dopo questo periodo transitorio supplementare.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota allo scopo di assicurare azioni informate e coordinate da parte delle Autorità sanitarie regionali e territoriali e dei gestori idropotabili impegnati nei controlli interni ed esterni della qualità delle acque destinate al consumo umano di cui al D.lgs. 31/2001.

II DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni  Rezza

Referenti del procedimento:

Dott.ssa Anna Luisa Salvatore

Dott. Gerardo Califano



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

**OGGETTO:** Circolare relativa all'applicazione di disposizioni in merito ai laboratori e metodi di controllo per le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.lgs. 31/2001, come modificato dal DM 14.06.2017

Il D.lgs. 31/2001 e s.m.i., prevede all'art. 11(1)c che è di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti, tra gli altri, l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell'allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve essere data completa informazione alla Commissione europea.

Il DM 14 giugno 2017, recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, recante modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, stabilisce che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute e debbano essere accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025 recante «*Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura*» da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

I metodi di analisi da utilizzare ai fini dei controlli stabiliti dal DM 14 giugno 2017 sono convalidati e documentati conformemente alla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. In mancanza di un metodo di analisi che rispetti i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, il controllo è svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

Le caratteristiche di prestazione per i metodi di analisi sono stabilite nella tabella 1 del citato DM per specifici parametri.

L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova riguardano singole prove o gruppi di prove e deve essere conseguito entro il 31 dicembre 2019.

Nel contesto sopra inquadrato, si comunica quanto di seguito riportato.

A. Con riferimento all'art. 11(1)c del D.lgs. 31/2001, l'adozione di metodi alternativi ai metodi microbiologici di riferimento riportati in allegato III, come modificato da DM 14.06.2017, è consentita nei seguenti casi:

- metodi proprietari-commerciali, a condizione che siano equivalenti al metodo di riferimento e certificati da un organismo indipendente dall'organizzazione che produce o distribuisce il metodo alternativo. La certificazione rilasciata dall'organismo indipendente dovrà fornire garanzia scritta, sotto forma di un certificato, che il metodo alternativo validato è equivalente al metodo di riferimento e che l'equivalenza è stata dimostrata applicando la norma EN ISO 17994 «Qualità dell'acqua - Requisiti per il confronto del recupero relativo di microrganismi da due metodi quantitativi», o altri protocolli analoghi e accettati a livello internazionale (es. ISO 16140-2 «Validazione di un metodo - Parte 2: Protocollo per la validazione di metodi alternativi (proprietary-commerciali) rispetto ad un metodo di riferimento»);

- metodi validati, a condizione che conducano a risultati equivalenti a quelli del metodo di riferimento e a condizione che le loro caratteristiche prestazionali, determinate secondo la norma UNI EN ISO 13843 «Qualità dell'acqua - Requisiti per la definizione delle caratteristiche prestazionali di metodi microbiologici di tipo quantitativo», o altri protocolli internazionalmente riconosciuti, raggiungano come minimo le prestazioni del metodo di riferimento. L'equivalenza dei risultati ottenibili dal metodo alternativo deve essere dimostrata applicando i requisiti della norma UNI EN ISO 17994 «Qualità dell'acqua - Requisiti per il confronto del recupero relativo di microrganismi da due metodi quantitativi», o altri protocolli analoghi e accettati a livello internazionale (es. ISO 16140-2 «Validazione di un metodo - Parte 2: Protocollo per la validazione di metodi alternativi (proprietary-commerciali) rispetto ad un metodo di riferimento»).

Le caratteristiche prestazionali di tali metodi alternativi, inclusi i risultati delle prove di equivalenza, sono oggetto di riesame da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, ai fini del riconoscimento dei metodi, ai sensi e per le finalità del disposto dall'art. 11(1)c del D.lgs. 31/2001.

B. Con riferimento all'art. 11(1)d del D.lgs. 31/2001, i metodi di determinazione dei parametri chimici nelle acque da destinare e destinate al consumo umano elaborati dalla Sottocommissione del Comitato permanente di Studio sulle Acque del Ministero della salute (ex art. 9, DM 26 marzo 1991), da considerare come metodi di analisi di riferimento per i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, sono indicati nel Rapporto ISTISAN 19/7.

C. Al fine di assicurare la qualità dei dati dei controlli di cui al D.lgs. 31/2001 e s.m.i., supportando, ove necessario, un processo di accreditamento graduale e sostenibile per i laboratori, nel ISTISAN 19/7, a cura della Sottocommissione del Comitato permanente di Studio sulle Acque del Ministero della salute (ex art. 9 DM 26 marzo 1991) sono stati definiti i "gruppi di prove" e indicati i requisiti minimi in base ai quali l'accreditamento da parte del laboratorio di almeno un metodo o di una combinazione di metodi specifico/a, per uno specifico gruppo di prova, è considerato adeguato, per un periodo transitorio – definito in 24 mesi dalla data della presente circolare – a garantire la competenza tecnica del laboratorio a eseguire altre prove comprese nello stesso gruppo.

Le indicazioni di cui al precedente paragrafo sono finalizzate a supportare in regime transitorio il percorso dei laboratori per l'accreditamento delle prove, ove necessario; al termine del periodo transitorio, l'accreditamento del laboratorio dovrà comprendere tutte le prove relative ai controlli dei parametri del D.lgs. 31/2001 e s.m.i. almeno per i parametri per cui sono previste le caratteristiche di prestazione minima di cui alla Tabella 1 dell'Allegato

III del D.lgs. 31/2001 e s.m.i. L'accreditamento potrà essere ottenuto, se ritenuto necessario e ferme restando le regole dell'ente di accreditamento, eventualmente in campo flessibile.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota allo scopo di assicurare azioni informate e coordinate da parte delle autorità sanitarie regionali e territoriali e dei gestori idro-potabili impegnati nei controlli esterni e interni della qualità delle acque destinate al consumo umano di cui al D.lgs. 31/2001 e s.m.i..

Il Direttore Generale  
Dott. Claudio Di Amario

